

Estratto delle norme che regolano il Servizio della Navigazione

Cap. 25 - NORME PER I COMANDANTI DELLE NAVI TRAGHETTO

I comandanti delle navi-traghetto, prima di disormeggiare, devono accertarsi che l'accesso all'approdo sia stato impedito con le apposite sbarre o catenelle e gli scalandroni siano stati rialzati e sbarrati.

Quest'ultima prescrizione dovrà essere osservata per tutta la durata della traversata onde evitare che persone o autoveicoli sostino sugli scalandroni stessi.

Durante la navigazione, e in particolare durante le operazioni di ormeggio e di disormeggio, il personale di bordo vigilerà attentamente affinché i passeggeri non si avvicinino ai congegni di manovra e non salgano sul ponte di comando.

Il trasporto degli autoveicoli sulle navi-traghetto è assimilato a quello del bagaglio registrato ma non consegnato: infatti l'utente deve provvedere a suo rischio e pericolo alle operazioni di imbarco e sbarco del veicolo che, unitamente al carico, rimane in sua diretta custodia per tutta la durata della traversata, con esonero dell'Azienda da ogni responsabilità per avarie o perdite dipendenti da difetto di sorveglianza.

Alle operazioni di **stivaggio provvederà il nostromo** sotto la diretta responsabilità del comandante della nave-traghetto, nel rispetto dei criteri di razionalità e di diligenza che devono disciplinare tale operazione.

Il comandante della nave traghetto, per le prerogative e le responsabilità attribuitegli dal Codice della Navigazione, ha insindacabile potere e dovere di disporre l'imbarco degli autoveicoli secondo equi criteri di precedenza che, a suo unico giudizio, risultino atti a conseguire le migliori condizioni di stabilità statica e dinamica della nave e, nel contempo, permettere un sicuro e rapido imbarco degli automezzi. Nel disporre quanto sopra, dovrà però, nei limiti del possibile, rispettare l'ordine di presentazione degli autoveicoli alla banchina, in modo da assicurare anche il trasporto del veicolo che si fosse presentato prima di quello chiamato a imbarcare per le ragioni su esposte. Sarà accordata la precedenza assoluta soltanto alle autoambulanze, ovvero ai similari mezzi di soccorso che risultino in servizio nonchè a tutti i veicoli a cui sia stato rilasciato dalla Direzione Aziendale permesso limitato di precedenza.

Stivaggio e condizioni di trasporto di autoveicoli in genere: Per il trasporto di autoveicoli in genere (al quale non sono ammessi gli automezzi in avaria e privi di autista), a cura e sotto la responsabilità del comandante, devono essere osservate scrupolosamente le seguenti precauzioni:

- a. accertamento, prima dell'imbarco, che non vi siano perdite di combustibile;
- b. motore degli autoveicoli acceso soltanto per il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di imbarco e sbarco;
- c. rizzatura ottenuta mediante la marcia ingranata e il freno di stazionamento tirato al massimo nonchè, per gli autoveicoli pesanti, con la messa in opera di altri mezzi idonei (ad esempio: tacchi);
- d. obbligo di lasciar liberi:
 - spazi di almeno 40 cm. attorno ad ogni autoveicolo;
 - le zone prospicienti i mezzi antincendio;
 - i passaggi di disimpegno;
- e. divieto di eseguire sulla nave lavori che comportino l'uso di fiamme libere o che possano generare sorgenti di ignizione sulle zone scoperte del ponte su cui gli autoveicoli sono stivati, durante l'imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco degli stessi;
- f. obbligo agli autisti di: disinserire le chiavette di accensione; tener fermi i tergicristalli o gli altri eventuali servizi elettrici; lasciare le porte non chiuse a chiave;
- g. proibizione di qualsiasi lavoro di riparazione agli autoveicoli o di manovre di qualsiasi genere con gli stessi;
- h. divieto ai passeggeri, compresi gli autisti, di restare a bordo degli automezzi durante la traversata; gli utenti, dopo aver sistemato il veicolo nel settore indicato dall'equipaggio e provveduto agli obblighi di loro competenza, dovranno raggiungere i settori loro riservati dai quali potranno accedere alle rispettive vetture soltanto all'inizio delle operazioni di ormeggio al pontile di arrivo. Soltanto a bordo delle navi-traghetto che offrono insufficienti attrezzature per la ricezione dei

passaggeri, sarà tollerato che nelle giornate invernali e in quelle piovose o, comunque, perturbate, i passeggeri restino all'interno delle vetture durante la navigazione;

- i. proibizione dell'imbarco di armi cariche, munizioni, materie infiammabili od esplosive o, comunque, pericolose per l'incolumità propria e altrui, fatta eccezione per il carburante esistente nei serbatoi.

Stivaggio e condizioni di trasporto di autoveicoli con carico di bombole di gas di petrolio liquefatto: gli autoveicoli con carico di bombole di gas di petrolio liquefatto sono ammessi al trasporto, anche con passeggeri a bordo (cioè nelle normali corse di linea), a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:

- a. la nave deve essere munita del certificato di idoneità al trasporto di merci pericolose e infiammabili in regolare corso di validità e della autorizzazione all'imbarco rilasciata, volta per volta, dalla Capitaneria di Porto su richiesta dell'ufficio competente;
- b. obbligo di tener alzata la bandiera rossa (beta);
- c. divieto di trasportare contemporaneamente merci pericolose incompatibili secondo le disposizioni del Regolamento;
- d. sistemazione degli autoveicoli, con scontratura e rizzatura a regola d'arte, all'estrema poppa della nave, in semplice fronte uno di fianco all'altro, lasciando tra di loro uno spazio libero di almeno 60 cm. ed in numero tale da occupare una zona di ponte larga quanto il portellone (in pratica sulle navi-traghetto aziendali, potrà essere trasportato uno solo di tali autoveicoli);
- e. esecuzione delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri e degli altri autoveicoli in modo da evitare il transito degli stessi in tale zona; rigorosa interdizione della stessa ai passeggeri e suo continuo controllo da parte di almeno un componente l'equipaggio, posizionamento degli altri autoveicoli ad almeno 3 metri di distanza;
- f. sistemazione nelle sue immediate vicinanze di idranti, manichette ed estintori portatili pronti all'uso, nonché, in ogni caso, di almeno un idrante con manichetta già innestata e dotata di boccalino per il getto a pioggia;
- g. obbligo di tenere l'impianto idrico della nave sempre in pressione;
- h. sistemazione delle bombole in modo tale da non superare le sponde degli automezzi e da non subire spostamenti durante le varie fasi dell'esecuzione del trasporto; protezione delle stesse mediante teloni od altri mezzi equivalenti;

L'osservanza di tutte le predette disposizioni è valida anche nel caso di trasporto di autoveicoli con carico di bombole vuote.

Stivaggio e condizioni di trasporto di autoveicoli con carico di merci pericolose in colli: gli autoveicoli con carico di merci pericolose in colli sono ammessi al trasporto, limitatamente alle classi o gruppi di una stessa classe indicati nella relativa attestazione di idoneità della nave, a condizione che siano scrupolosamente osservate le seguenti prescrizioni:

- a. la nave deve essere munita dell'attestazione di idoneità al trasporto delle merci pericolose in colli, e dell'attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli, in regolare corso di validità;
- b. per il trasporto delle merci pericolose in colli, appartenenti alle classi:
 - 2 (gas compressi),
 - 3 (liquidi infiammabili),
 - 4.1 (solidi infiammabili),
 - 4.2 (materiale soggetto a combustione spontanea),
 - 4.3 (materiali che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili),
 - 5.1 (materiali comburenti),
 - 6.1 (materie tossiche),
 - 6.2 (materie infettanti),
 - 8 (materiali corrosivi),

deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale sufficienti per almeno due membri dell'equipaggio, nonché di una bombola di ossigeno con mascherina per l'inalazione; di due cinture di sicurezza a bretella con cavo incombustibile per il recupero, atto ad essere collegato alla parte superiore della cintura stessa, di due apparecchi schiumogeni portatili con tanica di riserva; di medicinali e di presidi medici adatti, in quantità e di qualità prescritte dal Medico di Porto;

- c. obbligo di tenere l'impianto idrico della nave sempre in pressione, con le relative manichette sempre armate, complete di boccalino e pronte all'uso;
- d. obbligo dell'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare e sbarco delle merci pericolose in colli;
- e. esclusione dal trasporto degli auto-articolati, nonché degli autoveicoli aventi un peso asse superiore a 15 tonnellate;

- f. divieto di trasporto contemporaneo di passeggeri e di autoveicoli contenenti colli di merci pericolose non ammesse al trasporto su navi passeggeri in base alle prescrizioni contenute nelle singole tabelle delle varie classi di merci;
- g. idoneità degli autoveicoli al trasporto delle merci pericolose: idoneità che deve risultare dalla carta di circolazione in base alle norme del Codice e del Regolamento per la circolazione stradale;
- h. accertamento, all'atto dell'imbarco, che non vi siano perdite o gocciolamenti dai colli contenenti merci pericolose, né dal serbatoio del motore degli autoveicoli;
- i. divieto, durante l'imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco degli autoveicoli, di eseguire lavori che comportino l'uso di fiamme libere che possono generare sorgenti di ignizione sul ponte e sulle sovrastrutture;
- j. proibizione di qualsiasi lavoro di riparazione agli autoveicoli e di manovre di qualsiasi genere con gli stessi;
- k. sistemazione degli autoveicoli, con scontratura e rizzatura a regola d'arte, all'estrema poppa della nave, in semplice fronte uno di fianco all'altro, lasciando tra di loro uno spazio libero di almeno 60 cm. ed in numero tale da occupare una zona di ponte larga quanto il portellone. (in pratica, sulle navi-traghetto aziendali, potrà essere trasportato uno solo di tali autoveicoli);
- l. esecuzione delle operazioni di imbarco e sbarco degli altri autoveicoli in modo da evitare il transito degli stessi in tale zona; rigorosa interdizione della stessa ai passeggeri e sua continua sorveglianza da parte dell'equipaggio;
- m. imballaggio ed etichettaggio dei colli in conformità a quanto prescritto dal Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare e sbarco delle merci pericolose e delle norme particolari di ciascuna classe;
- n. divieto di trasporto contemporaneo di colli contenenti merci incompatibili tra loro;
- o. stivaggio e rizzatura dei colli entro gli autoveicoli in modo da non superare le sponde e da non poter subire spostamenti durante la varie fasi dell'esecuzione del trasporto; nonché loro protezione dai raggi solari mediante tende disposte in modo da lasciar circolare liberamente l'aria al di sotto di esse;
- p. osservanza di tutte le predette prescrizioni anche per il trasporto di recipienti vuoti, non lavati e non degassificati;
- q. qualora si presentasse all'imbarco un autoveicolo con carico di merci pericolose o ritenute tali, i preposti al comando si rivolgeranno alla Centrale Operativa comunicando il corretto nome tecnico della merce (rilevabile dai documenti di accompagnamento) onde assicurarsi che la stessa possa essere trasportata nel corso del servizio di linea, con passeggeri a bordo, nel rispetto delle norme citate.

Stivaggio e condizioni di trasporto di autocisterne contenenti olii combustibili con punto di infiammabilità superiore a 61°C.:

Le autocisterne contenenti olii combustibili con punto di infiammabilità superiore a 61° C. sono ammesse al trasporto in viaggi di linea a condizione che siano scrupolosamente osservate le seguenti prescrizioni:

- a. la nave deve essere munita dell'attestazione di idoneità al trasporto di tali autocisterne in regolare corso di validità e dell'autorizzazione all'imbarco rilasciata, volta per volta, dall'Autorità Marittima;
- b. possibilità di imbarcare al massimo 2, 4 veicoli, o tutti col carico citato, ovvero con merci pericolose;
- c. rilievo delle generalità dei conducenti del veicolo-cisterna; nonché accertamento, mediante i documenti esibiti dagli stessi, che il veicolo contiene olio combustibile con punto di infiammabilità superiore ai 61°C e sia munito della prescritta autorizzazione all'imbarco rilasciata dalla Capitaneria di Porto;
- d. accertamento, all'atto dell'imbarco, che non vi siano perdite di combustibile;
- e. sistemazione degli autoveicoli a regola d'arte (in sostituzione dei dispositivi di rizzaggio prescritti, saranno impiegati tacchi sagomati, sistemati sotto le ruote), lasciando tra di loro uno spazio libero di almeno 1 metro ed in posizione tale da non intralciare in alcun modo l'agevole e sollecito accesso ai posti di manovra, ai dispositivi di sicurezza ed ai posti di emergenza;
- f. collegamento di ogni autocisterna con l'apposito penzolo di messa a terra di cariche elettrostatiche;
- g. osservanza di tutte le prescrizioni precedenti anche per il trasporto di autocisterne vuote e non degassificate. Il trasporto di autocisterne degassificate (normalmente riempite d'acqua) e' consentito nelle normali corse di linea purché lo stato di « gas-free » sia accertato all'atto dell'imbarco mediante i documenti esibiti dal conducente.
- h. La zona di imbarco delle autobotti sarà quella destinata dal certificato rilasciato dal RINA "Attestazione di idoneità al trasporto di merci pericolose" cioè a poppa; tale zona non potrà essere frequentata da passeggeri e gli altri autoveicoli imbarcati contemporaneamente dovranno distare almeno 3 metri dalle autobotti.

